

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1958** (ECLI:IT:COST:1958:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PETROCELLI**

Udienza Pubblica del **02/04/1958**; Decisione del **22/04/1958**

Deposito del **02/05/1958**; Pubblicazione in G. U. **07/06/1958**

Norme impugnate:

Massime: **600**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 22 APRILE 1958

Deposito in cancelleria: 2 maggio 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 7 giugno 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI, - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI Giudici.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P. R. 7 febbraio 1951, n. 69, del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3179, e degli artt. 16 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con ordinanza del 10 dicembre 1956 della Corte di appello di Bologna nel procedimento civile tra Patrignani Raffaele e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 aprile 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

La Corte osserva che l'ordinanza della Corte di appello di Bologna, fra le eccezioni proposte dal Patrignani Raffaele e ritenute non manifestamente infondate, include anche (n. 4) quella relativa alla violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, in quanto la quota di esproprio sarebbe stata determinata non già in base al reddito catastale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943, bensì in riferimento al reddito dell'1 gennaio 1952 con conseguente notevole aggravio della quota di scorporo.

Poiché dagli atti non risulta nessun elemento idoneo a stabilire a quale epoca risalga l'accertamento dei dati catastali in base ai quali fu determinata la quota di scorporo; poiché è indispensabile, ai fini della rilevanza della proposta questione, conoscere se si sia fatto riferimento ai dati catastali del 1 gennaio 1943, o del 15 novembre 1949 ovvero di data successiva:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.